

COSTITUZIONE DI TRUST - Repubblica Italiana

L'anno duemilacinque, giorno venticinque del mese di novembre,

in via n. , presso abitazione ,

(25 novembre 2005)

innanzi a me dottor Eugenio TARSIA, notaio in Roma, iscritto
al Collegio dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civita-
vecchia,

sono comparsi i signori

- , pensionato, nato a () l'

, c.f. e

- , casalinga, nata a il ,

c.f. , residenti in Via

n. D'ora innanzi chiamati "Disponente" congiuntamente e

"Disponenti" individualmente:

- , pensionato, nato a il

c.f. ;

- , casalinga, nata a il ,

c.f. e

- , professionista, nato a il

, c.f. , residenti in , via

n. , in appresso denominati "Trustee".

I comparenti, della cui identità personale io notaio sono cer-
to, previa espressa e concorde rinuncia all'assistenza di te-
stimoni con il mio consenso



PREMETTONO

• che il Disponente, considerato che la propria unica figlia,
, nata a il (d'ora innanzi denomina-
to "Soggetto da assistere"), è particolarmente bisognosa di
protezione, intende, per mezzo di questo strumento, provvedere
al suo tenore di vita e alla sua cura e assistenza, personale
e medica;

• che il Disponente trasferisce in questo momento al Trustee,
appresso nominato, la somma di Euro 2.000,00 per mezzo di as-
segno circolare n. emesso in data 15.11.2005 ed
intende successivamente trasferirgli altri beni al fine di co-
stituire un patrimonio destinato a garantire il mantenimento
del Soggetto da assistere;

• che i trasferimenti in parola sono e saranno in piena, libe-
ra ed esclusiva proprietà e titolarità, con il vincolo per il
Trustee di impiegare quanto gli viene trasferito e di disporne
secondo le disposizioni di questo strumento;

• che al riconoscimento del trust istituito da questo strumen-
to si applicano le disposizioni della Convenzione de L'Aja del
1° luglio 1985, ratificata dalla Repubblica italiana in forza
della legge 16 ottobre 1989 n. 364 ed entrata in vigore il 1°
gennaio 1992, salve disposizioni di maggiore favore;

CONVENGONO DI COSTITUIRE IL TRUST DI CUI APPRESSO

Parte I Dati di base

Art. 1. "Trust". Denominazione, irrevocabilità

A. Il termine "Trust" individua il trust nascente da questo strumento.

B. Il Trust è identificato per mezzo della denominazione "Trust".

C. Questo strumento è irrevocabile.

Art. 2. Finalità del Trust

Il Trust viene istituito per assicurare il tenore di vita, la cura e l'assistenza, personale, sociale e medica, del soggetto da assistere.

Art. 3. Residenza del soggetto da assistere

A. Il soggetto da assistere dovrà continuare a vivere nella sua attuale residenza in via n. con la necessaria assistenza per compiere gli atti della sua vita quotidiana e per poter essere assistita, come lo è attualmente, in un ambiente sereno e ricco di amore.

B. Deceduto il Disponente, il soggetto da assistere potrà cambiare la sua residenza qualora il Trustee, trasferendosi in altra città o Stato, debba recarla con sé per assicurarne l'assistenza prevista in questo strumento.

C. In nessun caso il soggetto da assistere potrà soggiornare in istituti di assistenza, comunque denominati, a meno che le cure e l'assistenza di cui ha bisogno non possano più essere prestate nella sua residenza e tale impossibilità, così come la idoneità della struttura, che dovrà ospitare il soggetto da assistere, dovranno essere attestate con perizia munita di



sottoscrizioni autenticate da tre medici, uno dei quali specializzato in neurologia ed uno in neuropsichiatria infantile, nominati dal Presidente dell'Ordine dei Medici del luogo di residenza del soggetto da assistere su richiesta del Trustee.

Art. 4. Il "Trustee"

A. "Trustee" del Trust sono i signori: _____, nato a

il _____, c.f. _____;

in _____, nata a il _____, c.f.

_____ , nato a il _____,

c.f. _____, tutti residenti in _____, via _____

n. _____ i quali dichiarano di accettare la carica di trustee, loro conferita.

B. Il termine "Trustee" individua chi riveste l'ufficio di trustee e, in caso di più persone, "un Trustee" indica ciascuna di esse.

C. L'ufficio di trustee può essere rivestito solo da persone fisiche.

Art. 5. La "Durata del Trust"

A. Per "Durata del Trust" si intende il periodo:

1. il cui termine iniziale è la data della accettazione espressa del Trustee per atto autentico

2. e il cui termine finale è la data nella quale muoia l'ultimo rimasto in vita fra:

a. i Disponenti;

b. il soggetto da assistere.

Art. 6. Il "Fondo in trust"; i "Beni in trust"

A. Per "Fondo in trust" si intendono:

1. i beni e i diritti trasferiti al Trustee quale trustee del Trust;
2. ogni reddito del Fondo che il Trustee vi accumuli;
3. ogni trasformazione, permutazione, sostituzione, incremento, surrogazione di quanto sopra.

B. Per "Beni in trust" si intendono:

1. ogni bene e diritto incluso nel Fondo in trust;
2. i frutti e le utilità da essi derivate.

C. I Beni in trust sono separati dal patrimonio proprio di un Trustee, non sono aggredibili dai suoi creditori personali e non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria.

Art. 7. Il "Disponente"

A. Ogni potere del Disponibile:

1. compete a ciascun soggetto individuato quale "Disponente" nel protocollo di questo strumento fino a morte o sopravvenuta incapacità,
2. può essere esercitato solo congiuntamente da tutti coloro ai quali compete,
3. si estingue alla morte o sopravvenuta incapacità di tutti i soggetti individuati quale "Disponente".



Art. 8. Il "Beneficiari del residuo"

A. Il termine "Beneficiari del residuo" indica i soggetti nominati dal Disponente nel corso della Durata del Trust, individualmente o quale categoria, revocabilmente o irrevocabilmente, a termine o sotto condizione, per mezzo di atti autentici comunicati al Trustee o per testamento.

B. In mancanza di nomina, "Beneficiario del residuo" è, ove vivente al sopraggiungere del termine finale della Durata del Trust:

1. _____ ;
2. in mancanza, _____ ;
3. in mancanza, _____ ;
4. in mancanza, _____ , nata a _____ il _____ 19' e
quivi residente in via _____ n. _____ , c.f. _____ ;

Art. 9. Impiego del Fondo in trust e del reddito; appartenenza finale del Fondo in trust

A. Nel corso della Durata del Trust, il Trustee:

1. è titolare del potere generale di investimento di cui alle section 2, 3, 4 del Trustee Act 2000;
2. dopo la morte del Disponente, impiega il Fondo in trust in favore del Soggetto da assistere per la durata della sua vita.

B. Sopraggiunto il termine finale della durata del Trust, il Fondo in trust è trasferito di diritto ai Beneficiari del Residuo.

C. Il Trustee:

1. tiene il Fondo a loro disposizione
2. e cura qualunque adempimento necessario per rendere tale appartenenza giuridicamente opponibile ai terzi.

Parte III La gestione del Fondo in trust

Art. 10. Gestione e disposizione dei Beni in trust

A. I beni in trust sono in piena proprietà del Trustee affinché egli se ne avvalga secondo quanto enunciato in questo strumento; nell'esercizio di qualunque sua funzione il Trustee gode di tutti i poteri e facoltà del pieno proprietario, fermi i limiti enunciati in questo strumento.

B. Il Trustee:

1. ha capacità processuale attiva e passiva rispetto ai beni in trust;
2. può comparire nella sua qualità di trustee dinanzi a Notari e pubbliche autorità;
3. può rivolgersi all'Autorità giudiziaria per ottenerne direttive.

Art. 11. Segregazione, custodia, mandati

A. Il Trustee custodisce i Beni in trust e ne tutela la consistenza fisica, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso.

B. Il Trustee tiene i Beni in trust separati sia dai propri che dal qualunque altro bene del quale sia trustee o fiduciario e distintamente identificabili. Inoltre,



1. quando si tratti di beni iscritti in registri, pubblici o privati, il Trustee ne richiede l'iscrizione al proprio nome in qualità di trustee o in altro modo che palesi l'esistenza del Trust;

2. ogni conto bancario e ogni contratto stipulato dal Trustee sono al nome del Trustee nella sua qualità di trustee o in altro modo che palesi l'esistenza del Trust e ogni somma è depositata nei conti così denominati.

C. Il Trustee può:

1. depositare beni e documenti presso banche e depositari professionali che si obblighino alla loro custodia ed è tenuto a farlo per i titoli al portatore

2. intestare beni a società fiduciarie o intermediari finanziari professionali o a società totalmente controllate dal Trustee

3. delegare a chiunque l'esercizio di uno specifico potere gestionale per un periodo determinato quale mandatario alle condizioni che ritenga opportune, ma comunque sempre in forza di atto scritto che non consenta all'altra parte:

a. sub-deleghe di funzioni;

b. limitazioni di responsabilità al di là della colpa ordinaria,

c. compimento di attività in circostanze che possono dare luogo a conflitto di interessi.

D. Qualsiasi beneficiario può chiedere che il giudice accerti

che determinati beni o diritti sono inclusi fra i Beni in trust.

Art. 12. Investimenti finanziari

A. Il Trustee conferisce delega a un gestore professionale o a più gestori professionali per la gestione di quella parte del fondo in trust che consista di disponibilità liquide e di investimenti finanziari.

B. Il Trustee consegna al gestore una dichiarazione scritta, sottoscritta anche dal Disponente, per guidarlo nell'esercizio delle sue funzioni.

C. Il contratto fra il Trustee e il gestore

1. include una disposizione che vincoli il gestore a seguire la suddetta dichiarazione e ogni sua successiva variazione;
2. è revocabile dal Trustee e consente al Trustee di dare istruzioni al gestore.

D. Il Trustee valuta periodicamente:

1. se sia necessario modificare la dichiarazione;
2. se il gestore la attua.

Art. 13. Indicazioni al Trustee

A. Il Disponente si riserva di comunicare periodicamente con il Trustee per segnalargli avvenimenti dei quali il Trustee potrà tenere conto nell'esercizio della propria discrezionalità.

B. Il Trustee richiede raccomandazioni al Disponente prima di impiegare reddito in favore del Soggetto da assistere.



Art. 14. Diligenza del Trustee

Nello svolgimento di qualsiasi funzione il Trustee deve osservare il "duty of care" di cui alla section 1 del Trustee Act 2000.

Art. 15. Conflitto di interessi

Un Trustee non può, direttamente, indirettamente o per interposta persona, rendersi acquirente di Beni in trust né alienare beni al Trustee né ritrarre alcun vantaggio dal suo ufficio se non previsto in questo strumento.

Art. 16. Responsabilità del Trustee

A. Un Trustee non è responsabile per le azioni che abbia intrapreso in conformità al parere reso da un legale con almeno quindici anni di anzianità, a meno che il parere sia stato reso senza la conoscenza di tutti i fatti rilevanti.

B. Un Trustee non è responsabile delle azioni dei soggetti che egli abbia legittimamente delegato

1. se ha conferito la delega e ne ha consentito la prosecuzione in buona fede e senza colpa

2. tranne quando il Trustee sarebbe responsabile secondo le disposizioni che precedono se avesse compiuto direttamente l'azione.

Art. 17. Responsabilità del Trustee verso terzi

Quando in una qualunque operazione il Trustee informa un'altra parte interessata all'operazione che egli sta agendo quale trustee e conviene che egli non risponderà personalmente delle

obbligazioni assunte, qualsiasi pretesa di tale altra parte può essere soddisfatta esclusivamente per mezzo del fondo in trust.



Parte IV Disposizioni sul Trustee

Art. 18. Sede dell'amministrazione

A. La sede dell'amministrazione del Trust è presso il domicilio del Trustee e, in caso di più componenti l'ufficio, del più anziano fra essi.

B. La contabilità e ogni atto e documento sono custoditi presso la sede dell'amministrazione.

C. Il Trustee può modificare la sede dell'amministrazione con atto autentico, informandone immediatamente il Disponente.

Art. 19. Compenso e costi del Trustee

A. Un Trustee può ricevere un compenso per i suoi servizi, periodicamente concordato con il soggetto che lo ha nominato o, mancato questi, che ha il potere di nominare il trustee.

B. Il Trustee può impiegare il reddito del Trust e, se insufficiente, il Fondo in trust:

1. per il pagamento del proprio compenso, ove convenuto;
2. per sostenere i costi di gestione del Trust;
3. per fare fronte a ogni obbligazione legittimamente assunta;
4. per rimborsare se stesso di ogni anticipazione fatta.

Art. 20. Rendiconto

A. Il Trustee mantiene una contabilità accurata e la documentazione di ogni operazione.

B. Il Trustee riferisce informalmente al Disponente circa l'investimento del Fondo in trust e, se richiesto, gli consente di avere contatti diretti con i gestori degli investimenti allo scopo di ottenere informazioni aggiornate sugli investimenti correnti.

Art. 21. Successione nell'ufficio

A. Un Trustee rimane nell'ufficio per il termine o fino all'evento stabiliti nella nomina ovvero, se anteriori, fino a dimissioni o revoca o morte o sopravvenuta incapacità, personale o legale.

B. Le dimissioni di un Trustee hanno effetto trenta giorni dopo che il Disponente o, dopo la sua morte o sopravvenuta incapacità, gli altri Trustee ne abbiano ricevuto la comunicazione.

C. Un Trustee può essere revocato in ogni tempo dal Disponente per atto autentico, con efficacia dal momento nel quale la revoca perviene al suo indirizzo.

D. Nuovi Trustee o Trustee aggiuntivi possono essere nominati in ogni tempo, eventualmente sottoponendo la nomina a termine o a condizione e con atto irrevocabile o revocabile fino a quando la nomina abbia avuto effetto:

1. dal Disponente, per atto autentico o per testamento
2. e, dopo la sua morte o sopravvenuta incapacità, dal Trustee
3. curando che il numero di Trustee non sia mai inferiore a tre.

4. L'accettazione della nomina è fatta per atto autentico.

E. Qualora

1. vi siano meno di tre Trustee

2. e chi ha il potere di nominare trustee non provveda in un tempo ragionevole

3. alla nomina provvede il Presidente del Consiglio Notarile di Roma, scegliendo persona o persone vicino alla famiglia della Disponente.

Art. 22. Trasferimento dei Beni in trust in caso di mutamento nell'ufficio del trustee

A. Un Trustee che cessa dall'ufficio perde ogni diritto sui Beni in trust in favore di colui o coloro che gli succedono o che rimangono nell'ufficio.

B. Chi cessa dall'ufficio

1. pone in essere senza indugio ogni comportamento necessario per consentire al Trustee di esercitare i diritti spettanti al trustee sui Beni in trust;

2. consegna al Trustee i Beni in trust e ogni documento riguardante il Trust che sia in suo possesso, gli fornisce ogni ragguglio il Trustee gli richieda e in genere lo pone in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso dei Beni in trust e di assolvere le obbligazioni inerenti l'ufficio;

3. può fare e trattenere copie dei documenti che consegna, ma unicamente per avvalersene in caso di azioni proposte contro di lui.



C. In caso di morte di un trustee i suddetti diritti e obbligazioni fanno capo ai suoi eredi.

D. Chi cessa dall'ufficio può non consegnare i Beni in trust se i Beneficiari o il Trustee non gli forniscono appropriate garanzie circa l'integrità del Fondo in trust in relazione alla soddisfazione di pretese di terzi, anche di natura tributaria.

Parte V Disposizioni generali e finali

Art. 23. Definizioni e convenzioni

A. I termini "incapace" ed "incapacità" si riferiscono alla inidoneità di un soggetto di attendere in modo stabile, vigile e pronto alle incombenze della funzione alla quale il termine è riferito, attestata con perizia munita di sottoscrizioni autentiche da tre medici, uno fra i quali specializzato in neurologia e uno in psichiatria, nominati dal Presidente dell'Ordine dei Medici del luogo di residenza del soggetto su richiesta di qualsiasi interessato.

B. Ogni volta che in questo strumento si prevede che un atto possa essere revocabile o irrevocabile:

1. la revoca va fatta

a. nel corso della Durata del Trust

b. e nella medesima forma dell'atto che viene revocato;

c. qualora un atto taccia sul punto, esso è revocabile.

C. Tutte le parole e le espressioni definite nel corso di questo Strumento si applicano, se non indicato diversamente, a

ogni sua disposizione.

Art. 24. Legge regolatrice

Il Trust è regolato dalla legge inglese.

Art. 25. Giurisdizione

A. Ogni controversia relativa all'istituzione, alla validità o agli effetti del Trust o alla sua amministrazione o ai diritti o obbligazioni di qualsiasi soggetto menzionato in questo Strumento è obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla magistratura italiana, foro di Roma.

B. Ogni procedimento mirante a fare pronunciare dal Giudice la nomina di un trustee o direttive al Trustee è proposto esclusivamente dinanzi la magistratura italiana, foro di Roma; qualora essa declini di provvedere, alla magistratura dello Stato la cui legge regola il Trust.

Art. 26. Forma degli atti

A. Ogni comunicazione, nomina e consenso per i quali né la legge applicabile né questo Strumento prescrivano alcuna forma deve essere fatto per iscritto e accompagnato dalla prova della sua ricezione.

B. I riferimenti che la legge applicabile a un atto del Trustee faccia alla forma del "deed" sono sostituiti da riferimenti ad atti muniti di autentica notarile.

Art. 27. Modificazioni di questo strumento

Il Disponente può modificare per atto autentico le disposizioni di questo Strumento che hanno per oggetto i poteri gestori



("administrative powers").

Art. 28. Registrazione di questo Strumento

Il Disponente chiede che questo Strumento sia registrato con l'applicazione della tassa in misura fissa.

Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su quindici pagine e sin qui della sedicesima di quattro fogli, ho dato io notaio lettura ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono.

F.to: _____

Attesto io Notaio EUGENIO TARSIA
che la presente copia, scritta su
fogli... è conforme all'originale,
si rilascia per uso *consuntivo*
Roma, addi... *7/12/2005*

